



COMUNE DI ALICE BEL COLLE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO (LEGGE N° 349 DEL 08 LUGLIO 1986).

Come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 22 del 7.08.2012

ART. 1 Le attività oggetto del presente regolamento sono quelle definite quali “spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico” al punto 3 delle “disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 52 del 25.10.2000” (di seguito definite come “linee guida regionali”).

ART. 2 Nelle giornate in cui siano previste manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, lo stesso si riserva di non concedere autorizzazioni in deroga per altri eventi musicali, anche presso esercizi pubblici.

I gestori di esercizi pubblici che ottengono una autorizzazione in deroga stagionale, sono tenuti ad informarsi preventivamente, all’effettuazione di ogni

singolo evento musicale, se per la zona alla quale appartengono, siano previste manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune.

In caso affermativo il gestore anche se in possesso di preventiva autorizzazione in deroga, deve annullare, su richiesta motivata del Comune, il proprio evento musicale.

ART. 3 Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

ART. 4 Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento, le seguenti attività:

- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 24:00;
- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere che si svolgono fra le ore 9.00 e le ore 24.00;
- tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, allo scopo di mantenere e valorizzare le tradizioni e la coesione sociale del paese ed altresì allo scopo di creare spazi di aggregazione giovanile, che si svolgono fra le ore 9.00 e le ore 24.00 ed eccezionalmente, per un massimo di 10 giorni all'anno, anche non consecutivi, anche oltre tale orario e fino alle ore 6.00 del giorno seguente.

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con almeno sette giorni di anticipo ed è rilasciata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 1:00 del giorno successivo;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato A.

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai punti precedenti del presente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre ulteriori prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico a quelle proposte dal richiedente.

L'istanza di autorizzazione ordinaria è predisposta secondo l'Allegato B.

ART. 5 Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele.
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

ART. 6 In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

ART. 7 Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali.

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001,

n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”

Art. 8 Le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95 e dalla Legge Regionale n. 52/2000. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il responsabile del servizio, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il responsabile del servizio può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 258,00 a 1.032,00 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95 e della Legge Regionale n.52/2000.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore al momento della piena esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO B

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti;
- tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.